



PROVINCIA DI VERONA
SCRITTURA PRIVATA

codice CUP D71B07000170003, codice CIG Z710DF9EB1

per l'esecuzione dei lavori mediante cottimo fiduciario di spostamento interferenze sottoservizi Telecom ed acquedotto comunale, nell'ambito dei "lavori di costruzione del terzo lotto della pista ciclabile 'dell'Adige-Sole' dal confine della Provincia di Trento alla città di Verona, tratto Comune di Rivoli-confine con la Provincia di Trento - P.O.R. 2007-2013 asse 4 intervento 4.3 azione 4.3.1 denominato "realizzazione piste ciclabili in aree di pregio ambientale ed in ambito urbano"

L'anno 2014 del mese di MAGGIO giorno VENTISETTE

da una parte:

- l'ingegnere Elisabetta Pellegrini, nata a Pescia (PT) il 21 marzo 1961, dirigente provinciale, domiciliata per la sua carica presso la sede della Provincia di Verona, la quale interviene in rappresentanza e per conto della Provincia stessa, codice fiscale 00654810233, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Provincia". L'ing. Elisabetta Pellegrini è competente a stipulare i contratti per conto della "Provincia", ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 75 dello statuto provinciale, dell'art. 17 del regolamento per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia in data 18 gennaio 2013, n. 3 di registro. La stessa interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 1875, in data 13 maggio 2014;

dall'altra parte:

Ing. Elisabetta Pellegrini

INTRODUCIBILE
ALL'UFFICIO
VIA ... 37013 VERONA (VE)
P.I.C. 01071300994
Tel. 045.5674547 fax 045.567877

- la signora Annamaria Alloro, nata a Lavagna (GE) il 16 novembre 1974, e residente in Ne (GE), via Frisolino, n. 86, che interviene in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Edile Alloro Paolo srl con sede legale in NE (GE), via Frisolino n. 86, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01021350994, iscritta alla Camera di Commercio di Genova , n. REA 334489. La suddetta Impresa Edile Alloro Paolo srl nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore";

premessi che:

- l'esecuzione dei lavori di spostamento interferenze rappresentati da sottoservizi Telecom ed acquedotto comunale, nell'ambito dei lavori di costruzione della pista ciclabile dell'Adige-Sole dal confine della provincia di Trento alla città di Verona – 3° lotto da località Canale di Rivoli V.se al confine con la provincia di Trento – P.O.R. 2007-2013 asse 4 intervento 4.3 azione 4.3.1 denominato "realizzazione piste ciclabili in aree di pregio ambientale ed in ambito urbano", è stata affidata all'"Appaltatore" con determinazione dirigenziale, n. 1875, in data 13 maggio 2014;
- la suddetta determinazione dirigenziale è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'"Appaltatore", come previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- l'"Appaltatore" ha presentato, la dichiarazione relativa alla composizione societaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, acquisita al protocollo generale della "Provincia" in data 8 maggio 2014, al n. 48237 di registro;
- l'"Appaltatore" ha trasmesso con la medesima nota gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti stessi, ai

IMPRESA EDILE
ALLORO PAOLO S.R.L.
Via Frisolino, 86 - 16032 Lavagna (GE)
P.I. e C.F. n. 01021350994
Tel. 0105360014 - Fax 0105367877

sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

- ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è necessario acquisire la documentazione antimafia, trattandosi di contratto di importo inferiore a euro centocinquantamila/00 (€ 150.000,00);

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(Oggetto del cottimo)

1. La "Provincia", come sopra rappresentata, affida mediante cottimo fiduciario all'Impresa Edile Allor Paolo srl che, come sopra rappresentata, accetta l'esecuzione dei lavori a misura, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, denominati "lavori di spostamento delle interferenze rappresentate dai sottoservizi Telecom e dall'acquedotto comunale" nell'ambito dei lavori di costruzione della pista ciclabile dell'Adige-Sole dal confine della provincia di Trento alla città di Verona – 3° lotto da località Canale di Rivoli V.se al confine con la provincia di Trento – P.O.R. 2007-2013 asse 4 intervento 4.3 azione 4.3.1 denominato "realizzazione piste ciclabili in aree di pregio ambientale ed in ambito urbano", come da progetto richiamato al successivo articolo 3.

ARTICOLO 3

(Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'"Appaltatore" si obbliga ad eseguire il cottimo, di cui all'articolo 2, alle

(Ing. Elisabetta Pellegrini)

IMPRESA EDILE
ALLOR PAOLO SRL
P.O.R. 2007-2013 (GE)
P.O. 4.3.1
P.O. 4.3.1.1
P.O. 4.3.1.1.1

condizioni, patti e modalità previsti dal progetto approvato con determinazione dirigenziale, n. 1875 in data 13 maggio 2014, che comprende, tra gli altri, i seguenti documenti ed elaborati:

- a relazione tecnica generale
- b capitolato speciale d'appalto;
- c quadro economico e riepilogativo;
- d elenco prezzi unitari;
- e computo metrico estimativo;
- f cronoprogramma
- g elaborato grafico: planimetria e sezioni tipo.

La "Provincia" e l'"Appaltatore" dichiarano di aver sottoscritto in data odierna, per integrale accettazione, i suddetti documenti ed elaborati e che gli stessi sono depositati agli atti della "Provincia" medesima. Le Parti richiamano espressamente detti documenti ed elaborati quali parti integranti del presente contratto, ancorché non materialmente ad esso allegati.

2. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si obbligano a rispettare le condizioni contrattuali previste nel capitolato speciale d'appalto approvato con la medesima determinazione dirigenziale, n. 1875, in data 13 maggio 2014, che resta depositato agli atti della "Provincia" e che qui richiamato quale parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente ad esso allegato.

3. L'"Appaltatore" si impegna a rispettare, come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le condizioni di cui al Piano di sicurezza allegato al progetto principale e successive integrazioni, redatto da Centro Studi Progetti società a responsabilità limitata, nella persona dell'ing. Roberto Andriolo Stagno.

4. L'"Appaltatore" si impegna, inoltre, a rispettare il piano operativo di sicurezza di

cui all'articolo 131, comma 2 lett. c), del decreto legislativo n. 163/2006, costituito da un solo elaborato denominato "integrazione al piano di coordinamento e sicurezza per cottimo: spostamento interferenze Telecom e acquedotto comunale nell'ambito dei lavori di costruzione della pista ciclabile dell'Adige-Sole dal confine della provincia di Trento alla città di Verona – 3° lotto da località Canale di Rivoli V.se al confine con la provincia di Trento – P.O.R. 2007-2013 asse 4 intervento 4.3 azione 4.3.1 denominato "realizzazione piste ciclabili in aree di pregio ambientale ed in ambito urbano". La copia di detto Piano, sottoscritto dalle Parti in data odierna, resta depositata agli atti della "Provincia".


ARTICOLO 4

(Corrispettivo del cottimo)

1. La "Provincia" pagherà all'"Appaltatore", che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di euro ventottomilaottocento/04 (€ 28.800,04), di cui euro novecentottanta/00 (€ 980,00), per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge, per complessivi euro trentacinquemilacentrotrentasei/05 (€ 35.136,05). Il suddetto corrispettivo, "a misura" risulta dal "Computo metrico estimativo" dal "Quadro riepilogativo" e dall'"Elenco Prezzi" sottoscritti dall'"Appaltatore". Copia di detti elaborati, restano depositati agli atti della "Provincia" e si richiamano quale parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente ad esso allegati.

2. La "Provincia" informa l'"Appaltatore", che ne prende atto, che il suddetto corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all'originale progetto di cui al precedente articolo 3.

3. La "Provincia" si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell'



Elisabetta Pelleggrini
Stempe circolare della Provincia di Verona con il logo della provincia.

[Firma]
Stempe circolare della Provincia di Verona con il logo della provincia.

“Appaltatore”, Società alla quale effettuerà i pagamenti tramite bonifico presso i conti correnti dalla stessa indicati con nota acquisita al protocollo generale della “Provincia” in data 8 maggio 2014 al n. 48237 di registro. L’“Appaltatore” si impegna a comunicare alla “Provincia” ogni modifica ai dati trasmessi.

4. L’“Appaltatore” prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.

5. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo di cui al precedente punto 1, da notificarsi alla “Provincia”, a cura e spese dell’“Appaltatore” stesso, deve essere conforme a quanto indicato dalle norme e dalla determinazione n. 4/2011 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e dovrà indicare le generalità del cessionario, il CIG dell’affidamento, il conto corrente dedicato utilizzato dal cessionario per il pagamento da parte della Provincia ed il luogo di pagamento delle somme cedute. In difetto della suddetta procedura nessuna responsabilità è attribuibile alla “Provincia” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. L’“Appaltatore” prende atto ed accetta che in caso di cessione del credito i pagamenti sono comunque sospesi fino al termine delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n.163/2006 da parte del cessionario. In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilità è attribuibile alla Provincia per i mancati pagamenti o errate liquidazioni a persone non autorizzate a riscuotere.

6. La “Provincia”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa inerente al presente contratto è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale n. 1875 del 13 maggio 2014, sul bilancio per l’esercizio 2014, impegno n. 5280/07 per euro 28.568,43 e impegno n. 2683/13 per euro 6.567,62. La “Provincia” informa l’“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto dovranno essere

IMPRESA EDILE
ALBERTO...
Via...
P.I. e C.F. n. 0121740004
Tel. 0165...
0165...
0165...
0165...

Verona.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, la "Provincia", come sopra rappresentata, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è Z710DF9EB1 e che il codice unico di progetto (CUP) è D71B07000170003.

4. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciproco atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 6

(Clausola di legalità)

1. L'"Appaltatore" si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, pubblicato nel sito web della Provincia di Verona alla voce "documenti-gare - condizioni generali per la partecipazione a gare", ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile o a

discrezionalità della "Provincia" sulla cauzione.

3. La "Provincia" si riserva di valutare le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 92 del d.lgs. n. 159/2011.

4. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'"Appaltatore" si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

5. L'operatore economico si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e di subcontratto l'impegno espresso al precedente punto 1.

ARTICOLO 7

(Risoluzione e recesso)

1. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso dal presente contratto gli articoli 134, 135, 136, 137, 138 e 139 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché i precedenti articoli 5 e 6.

ARTICOLO 8

(Foro competente)

1. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciproco atto che eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto saranno di competenza esclusiva del giudice ordinario.

2. L'"Appaltatore" accetta come foro competente il Foro di Verona.

ARTICOLO 9



Elisabetta Pellegrini



[Signature]

(Cauzione definitiva)

1. La "Provincia" e l'"Appaltatore" dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto non viene richiesta l'emissione di una ulteriore garanzia, preso atto che l'"Appaltatore", che è anche appaltatore dell'opera principale, in occasione del contratto di appalto ha costituito, come previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 163/2006, polizza fideiussoria n. 56136694, in data 11.02.2013, stipulata con la società Liguria assicurazioni spa, agenzia 236 di Genova Garibaldi, per un importo pari a euro 1.872.006,30.

2. La copia della suddetta polizza, trasmessa dallo stesso "Appaltatore", è stata acquisita al protocollo generale della "Provincia" in data 13 febbraio 2013, al n. 16814 di registro.

3. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del cinquanta per cento (50%) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l'"Appaltatore" è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, prevista dall'articolo 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, come risulta dal certificato di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici, rilasciato in data 30.11.2012 attestazione n. 14569/35/00, dalla Bentley soa. Detto documento è stato acquisito d'ufficio dal Casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

4. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia sarà svincolata nei termini e per le entità previsti dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

5. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno anche reciproco atto che, nel caso di

IMMERSA EDILE
ALBERTO (011) 011011011011
VIA F. CO. 10011011011011
P.I. e C.A.B. 011011011011011
Tel. 011011011011011011011

inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, la “Provincia” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'“Appaltatore” è tenuto a reintegrare la cauzione medesima nel termine assegnatogli se la “Provincia” ha dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

6. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto, infine, che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.

ARTICOLO 10

(Polizza assicurativa)

1. La “Provincia” prende atto che l'“Appaltatore”, sempre in qualità di appaltatore principale, come previsto dall'articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, ha stipulato polizza di assicurazione n. 691009937, in data 07.02.2013, stipulata con la società HDI assicurazioni, agenzia di Genova, con valori assicurati di euro 2.265.127,62# per danni ad impianti ed opere, e di euro 1.000.000,00 X per danni alle opere preesistenti.

2. La polizza assicurativa, copre anche la responsabilità civile verso terzi per l'importo di € 3.000.000,00 X (TRE MILIONI DI EURO) e ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. La copia della suddetta polizza è stata acquisita al protocollo generale della “Provincia” in data 13.02.2013 al n. 16814 di registro.

ARTICOLO 11

(Divieto di cessione del contratto)

1. L'“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 118,



comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006.

ARTICOLO 12

(Subappalto)

1. La "Provincia" può autorizzare l'"Appaltatore", come previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006, ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 13

(Obblighi dell'"Appaltatore" nei confronti dei lavoratori dipendenti)

1. La signora Annamaria Alloro dichiara che l'"Appaltatore" applica ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia e che agisce, nei confronti degli stessi dipendenti, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 14

(Forma delle comunicazioni e domicilio)

1. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione della Provincia, all'indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo telefax al numero dichiarato dall'"Appaltatore".

A tutti gli effetti del presente contratto, l'"Appaltatore" elegge domicilio nel comune di Ne (GE), in via Frisolino n. 86.

ARTICOLO 15

(Spese contrattuali)

1. L'"Appaltatore" assume a proprio carico le spese del contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della "Provincia".

ARTICOLO 16

(Valore del contratto e registrazione)

1. La "Provincia" e l'"Appaltatore" dichiarano, ai fini fiscali, che l'importo presunto del presente contratto ammonta ad euro trentacinquemilacentotrentaseimila/05 (€ 35.136,05).

2. La presente scrittura privata, non autenticata sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 1, lettera "b", della tariffa parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.



ARTICOLO 17

(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. La signora Annamaria Alloro dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata nella pagina iniziale del sito web della Provincia di Verona – www.provincia.vr.it – alla voce "Privacy".

2. La Provincia informa la signora Annamaria Alloro che "titolare" del trattamento è la "Provincia" stessa e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è il dott. Michele Miguidi, dirigente del servizio contratti pubblici; per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione è la stessa ing. Elisabetta Pellegrini, dirigente dell'Area funzionale programmazione e sviluppo del territorio e, per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Piero Rossignoli, dirigente dell'Area di supporto economico e finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento "Informativa per l'utenza esterna".

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla lettura degli stessi.

Elisabetta Pellegrini

Due stempe circolari della Provincia di Verona. La superiore è una stampa a caldo con il logo della Provincia di Verona e il testo "PROVINCIA DI VERONA". La inferiore è una stampa a freddo con il logo della Provincia di Verona e il testo "PROVINCIA DI VERONA".

INTECAZIONE

Due stempe circolari della Provincia di Verona. La superiore è una stampa a caldo con il logo della Provincia di Verona e il testo "PROVINCIA DI VERONA". La inferiore è una stampa a freddo con il logo della Provincia di Verona e il testo "PROVINCIA DI VERONA".

Letto, confermato e sottoscritto

[Handwritten signature]
PROVINCIA DI VERONA
VIA ... (SE)
TEL. 0445/367977

Elisabetta Pellegini

[Handwritten signature]

